

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE LE CHIAVI DI CASA -onlus" con sede a Granarolo dell'Emilia (Bologna).

Alla denominazione o qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dovrà seguire la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Potrà usare in forma abbreviata la denominazione "Le Chiavi di Casa - onlus".

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

L'operatività della Fondazione si esplica nell'ambito della Regione Emilia Romagna.

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale volte a:

- garantire la massima tutela del disabile e del suo benessere anche attraverso una azione di monitoraggio della qualità della vita nell'ambiente residenziale nel quale vive la persona disabile, al fine di individuare, nel tempo, le soluzioni più idonee, anche con riferimento al "Dopo di Noi";

- progettare modelli e percorsi favorevoli l'autonomia delle persone disabili, alternativi all'istituzionalizzazione, attraverso lo studio e la personalizzazione di gestioni dai contenuti socio-assistenziali, economici, ad hoc, (studiati sulla e per la persona);

- promuovere la cultura della donazione delle risorse immobiliari, economico-finanziarie famigliari e non, per favorire la permanenza del soggetto disabile nella propria a casa o in case appositamente costruite la cui fruibilità sia adeguata e funzionale alle diverse disabilità così da realizzare, sul territorio, una domiciliarità e una socialità diffusa del "Dopo di Noi";

- riservare priorità di inserimento ai figli disabili dei Fondatori Promotori e Fondatori;

- rilevare l'entità del problema "dopo di noi", i bisogni a breve, medio, lungo termine, attraverso l'attivazione di una dinamica collaborativa con la famiglia e i servizi sociali esistenti, istituzionali e non, allo scopo di attivare un intervento che affianchi e sostenga la famiglia prima che si verifichi l'esaurimento delle risorse e delle energie proprie del sistema familiare di origine, (quando i genitori decidono o non sono più in grado di occuparsi dei figli), anticipando l'uscita dalla famiglia della persona disabile;
- essere parte attiva nelle finalità di assistenza, educazione, istruzione e ricreazione delle persone portatrici di handicap fisici e/o mentali: gestire direttamente od indirettamente, appartamenti per piccoli gruppi, o anche strutture, ospitanti stabilmente tali persone, nonché poter svolgere, avvalendosi di personale qualificato, attività socio-sanitarie, didattiche, formative, occupazionali, culturali, espositive, sportive e sociali in genere, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e di promozione dell'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo dei medesimi soggetti.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;

- la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle sue attività;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione (per genitori, famigliari, ragazzi disabili, dipendenti addetti alle mansioni di gestione della vita quotidiana in appartamento, tutori ed amministratori di sostegno), manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali purchè non in contrasto con la norma specifica dell'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 Lett. c).

Pur nell'osservanza del 6° comma dell'art. 1, potrà promuovere rapporti di collaborazione e di scambio con altre istituzioni similari nell'ambito del territorio regionale e nazionale per lo sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni e di scambio a supporto della organizzazione stessa.

Articolo 4 - Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori Promotori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici

Articolo 6 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici;

- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti;

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. Inoltre assume l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio tecnico-contabile.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile. Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli

eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Gestione congiuntamente, convocano un'Adunanza dei Fondatori Promotori e dei Fondatori entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio allo scopo di illustrare compiutamente i dati di bilancio e l'andamento dell'attività assistenziale ed economica.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori Promotori e Fondatori;
- b) Partecipanti.

Articolo 9 - Fondatori Promotori e Fondatori

Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Possono divenire Fondatori, nominati tali dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, le persone fisiche che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Indirizzo stesso.

Possono divenire Fondatori Promotori coloro che hanno ricoperto la carica di Fondatori per cinque anni ai sensi del comma precedente, e che siano essi stessi disabili o che siano legati da vincoli di parentela, entro il secondo grado, ovvero in ragione del loro ufficio a persone disabili. In caso venissero a mancare totalmente le figure di tutela previste dal comma precedente, la Fondazione continuerà a mantenere attivo il progetto assistenziale e di vita riguardante il disabile in virtù del contratto di assistenza vitalizia in essere, oppure mediante la stipula di un contratto vitalizio con la figura di tutela subentrata; ad esempio con il nuovo Amministratore di sostegno.

È fatto divieto ai Fondatori Promotori e ai Fondatori di intrattenere con la Fondazione rapporti di lavoro retribuito a tempo determinato o indeterminato; analogo divieto deve intendersi esteso ai parenti, entro il quarto grado, e agli affini degli stessi Fondatori Promotori e Fondatori. Tale preclusione è volta ad evitare situazioni di conflitto di interessi e a mantenere inalterato quello spirito di servizio e di volontariato che ha caratterizzato la Fondazione stessa fin dalla sua nascita.

Articolo 10 - Partecipanti

Possono ottenere la Qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La Qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I soggetti esclusi, previsti e richiamati dall'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997, potranno ottenere la qualifica di partecipanti in numero non superiore a due, anche in ossequio a quanto stabilito dalla risoluzione n. 164 del 28/12/2004 fornita dalla Agenzia delle Entrate di Bologna.

Articolo 11 - Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Indirizzo decide con la maggioranza assoluta l'esclusione di Fondatori ed a maggioranza quella dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art.24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
- I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 12 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente Vicario;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Collegio tecnico-contabile.

Articolo 13 - Consiglio d'Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un numero variabile da 6 (sei) a 10 (dieci) membri.

La composizione sarà la seguente:

- sei membri nominati dai Fondatori Promotori;
- fino a due membri nominati dagli altri Fondatori;
- fino a due membri nominati dal Collegio dei Partecipanti.

Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai membri della Fondazione, Fondatori Promotori e Fondatori ai sensi del precedente Art. 9 e da persone esterne che abbiano i requisiti di "Partecipanti" ai sensi dell' Art. 10 dello Statuto. Esso potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri da parte dei Fondatori Promotori. Alla scadenza del primo mandato, il rinnovo del Consiglio avverrà col voto dei fondatori promotori e dei fondatori, convocati in assemblea. La maggioranza dei componenti del Consiglio di Indirizzo dovrà sempre essere costituita da persone fisiche, in proporzione al numero dei componenti indicati al comma 1 del presente articolo.

I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'indirizzo.

Il Consiglio d'Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;
- fissare i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli articoli 9 e 10 del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;
- nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente Vicario;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nominare e revocare, in ogni tempo anche senza giusta causa, i membri del Consiglio di Gestione;
- nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione, persona esterna al Consiglio d'Indirizzo, determinandone natura, durata e qualifica del rapporto;
- nominare, ove opportuno, il responsabile dell' attività di Fund Raising, persona esterna al Consiglio d' Indirizzo, determinandone natura, durata e qualifica del rapporto;
- deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della fondazione;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio previa consultazione del Consiglio di Gestione, del Collegio dei Partecipanti, del Collegio Tecnico Contabile. e di tutti i Fondatori Promotori e non.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri di cui all'art.14.

Articolo 14 - Convocazione e quorum

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato a mezzo raccomandata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata senza obblighi di forma.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione: quest'ultima non potrà avvenire prima che siano trascorse 24 ore. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati sulla base numerica dei componenti il Consiglio di Indirizzo, con le seguenti regole: il numero dei consiglieri ed il quorum costitutivo, è da determinarsi sulla base della composizione numerica del Consiglio.

Il sessanta per cento dei consiglieri è attribuito ai membri Fondatori Promotori ed il restante quaranta per cento è suddiviso tra gli altri membri, cioè i Fondatori e i Partecipanti.

Il numero dei membri, la suddivisione ed i criteri relativi vengono stabiliti dai Fondatori Promotori.

Il Consiglio d'Indirizzo si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri.

In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei consiglieri.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso d'assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età tra quelli nominati dai Fondatori Promotori. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 15 - Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo. Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza dei presenti.

Esso è composto da sei membri, tra cui il Presidente della Fondazione di diritto e cinque membri nominati dal Consiglio d'Indirizzo; questi ultimi restano in carica tre esercizi e sono riconfermabili. La veste di membro del Consiglio di Indirizzo non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione risponde innanzi al Consiglio d'Indirizzo della propria attività

Articolo 16 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

In particolare, il Presidente firma tutti gli atti necessari all'attività della Fondazione, cura le relazioni con le Fondazioni bancarie, gli enti, le istituzioni, le imprese pubbliche, private e altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.

In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

Articolo 17 - Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Partecipanti durano in carica tre esercizi e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Collegio dei Partecipanti nomina i membri del Consiglio d'Indirizzo di sua competenza.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio d'Indirizzo, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Articolo 18 - Collegio tecnico-contabile

Il Collegio tecnico-contabile è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti nominati dai Fondatori Promotori a maggioranza.

Il Collegio tecnico-contabile è mero organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione, provvedendo alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa e redigendo apposite relazioni.

I membri del Collegio tecnico-contabile possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio tecnico-contabile.

I membri del Collegio tecnico-contabile restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Articolo 19 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, ad altre ONLUS ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e fatta salva ogni diversa destinazione del patrimonio imposta dalla legge e pertanto inderogabile.

Articolo 20 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

Articolo 21 - Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata in atto costitutivo.